

La partecipazione del predetto MEZZASALMA all'operazione culminata nell'attentato è ulteriormente confermata dal fatto che chiese ed ottenne di fruire di ferie nei giorni 18, 19 e 20.05.1999 e dal fatto che alle h. 12.53 del 20.05.1999, mentre erano ancora in via di sviluppo le operazioni relative alle prime rivendicazioni ed ai "recuperi" tra militanti previste per l'immediato dopo-attentato, contattò da cabina telefonica pubblica con la S.T.P. n. seriale 01.55.044.17496 l'utenza cellulare di organizzazione 3384658958, inserendosi nell'intenso traffico che confluì su tutte le utenze cellulari di organizzazione in concomitanza con le operazioni culminate nell'assassinio del professore D'Antona.

La pertinenza esclusiva della suddetta S.T.P. al MEZZASALMA è resa assolutamente certa dall'esame del traffico risultante dal relativo tabulato, che rivela contatti con la ditta dalla quale il predetto dipendeva, con la madre, con la convivente e la madre di questa, con nominativi presenti nella rubrica telefonica sequestrata all'imputato, con l'utenza telefonica fissa installata nell'appartamento covo di v. Maia (dal suddetto, come già detto, presa in locazione per il sodalizio e data in uso ai clandestini GALESI e LIOCE), ed altre persone di accertata conoscenza e frequentazione da parte del MEZZASALMA.

Quanto sopra esposto integra un complesso di indizi gravi, diretti, univoci e concordanti nel senso della partecipazione del predetto all'operazione, partecipazione concretizzatasi:

- quantomeno nella disponibilità reale a coprire in alternativa con altro militante, designato con la sigla "MS" un ruolo di notevole rilievo per la sicurezza dei concorrenti e per il buon esito del piano, disponibilità in forma alternativa resa necessaria dai motivi già sopra richiamati,
- nonché nell'azione di "recupero" conclusiva nei confronti del GALESI e della LIOCE, azione concordata precedentemente all'attentato, attinente alla sicurezza del sodalizio ed essenziale nell'ambito del piano delittuoso complessivo, considerato che i "recuperi" erano prestabiliti soprattutto ai fini:
 - di verificare che i militanti recuperandi non fossero stati catturati nell'operazione compiuta, né fossero sottoposti a pedinamenti od osservazione da parte delle forze dell'ordine,
 - di eseguire se del caso operazioni di contropedinamento,
 - di segnalare agli altri consociati eventuali situazioni di pericolo connesse alla situazione dei "recuperandi".

Deve quindi concordarsi con la conclusione, coerente alle risultanze processuali, così espressa nella sentenza impugnata "*...Sulla base di tali risultanze, deve ritenersi pienamente provato il concorso del MEZZASALMA nell'attentato e nei reati connessi. Infatti, anche se egli*

non avesse effettivamente ricoperto il ruolo di “staffetta” (in quanto sostituito dal militante indicato nel documento di pianificazione con la sigla “MS”), è certo che il suo apporto alla realizzazione dell’attentato è stato comunque determinante, in quanto ha dato la sua disponibilità a svolgere, durante la fase operativa, quella funzione di appoggio e di copertura ed a garantire, nella fase successiva, l’accesso all’appartamento, ove gli operanti avrebbero potuto nascondersi.”

Anche per questa posizione i motivi di gravame, incentrati su una pretesa insufficienza di indizi, sono infondati e la sentenza di condanna deve essere confermata.

3. I delitti accertati in occasione dell'omicidio del sovrintendente della Polizia di Stato Emanuele Petri, capi f), g), h) del procedimento penale 2/05 R.G. Assise – 22954/04 N.R. Appellante LIOCE.

La genericità dell'atto di appello prodotto nell'interesse della LIOCE è tale da non consentire di escludere che la richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p. per insufficienza di prove si riferisca anche alle imputazioni di cui qui si tratta (anche se per queste la genericità dei motivi sarebbe al limite dell'inammissibilità).

Il 02.3.2003, nella mattinata, in territorio del Comune di Arezzo, l'appellante ed il GALESI, in viaggio sul treno n. 2304 delle Ferrovie dello Stato dalla stazione ferroviaria di Roma Tiburtina con destinazione Firenze S. Maria Novella, deceduto nell'occasione, vennero sottoposti a controllo da una pattuglia della Polizia Ferroviaria della quale faceva parte il sovrintendente Emanuele Petri.

Nel corso degli accertamenti e verifiche sui documenti di identità esibiti dai due militanti dell'associazione criminale di cui si tratta, come già in precedenza riportato, “... il GALESI estraeva una pistola e, con il sostegno della LIOCE, minacciava lo stesso Petri e cercava di impossessarsi della sua pistola e di quella degli altri due componenti della pattuglia ... Di Fronzo e ... Fortunato. Quest'ultimo reagiva e a sua volta estraeva la pistola di ordinanza. Ne nasceva un conflitto a fuoco, nel corso del quale il Fortunato veniva ferito, mentre il Petri ed il Galesi venivano uccisi”.

Nell'occasione, come dimostrato dalle prove documentali e testimoniali acquisite agli atti, la LIOCE svolse “...una parte attiva, intervenendo a sostegno dell'azione del GALESI (che aveva puntato la pistola contro il Petri) e cercando di impossessarsi della pistola di ordinanza del Di Fronzo”, come da esatta sintesi dei fatti espressa nella sentenza di primo grado.

All'esito dell'episodio, che si concluse con la cattura della LIOCE, vennero sequestrate le carte di identità esibite da questa ultima e dal GALESI, che risultarono falsificate con apposizione delle fotografie dei due, con l'attribuzione ai medesimi dei nomi di Domenico Marozzi e Rita Bizzarri e con l'apposizione del timbro contraffatto del Comune di Roma, nonché formate utilizzando moduli sottratti “in bianco” al Comune di Casape (RM) il 10.03.1999 come numerosissimi altri rinvenuti poi nel covo di v. Montecuccoli.

Appare assolutamente corretta l'affermazione nella sentenza di primo grado circa il fatto che “... Sulla base di tali risultanze, risulta pienamente provata la responsabilità della LIOCE (in concorso con il

GALESI), in ordine ai reati contestati ai capi f) g) e h) della rubrica, riguardanti la ricettazione del modulo della carta di identità, la falsificazione dello stesso documento (recante la sua fotografia con le false generalità di Rita Bizzarri e il timbro contraffatto del Comune di Roma).

La pistola impugnando la quale il GALESI reagì al personale della Polizia di Stato nelle ridette circostanze è risultata una Beretta mod. 70 cal. 7,65 resa clandestina mediante abrasione della matricola.

L'immediata decisa e violenta adesione all'azione del GALESI da parte della LIOCE rende assolutamente evidente che:

- ella non fu affatto sorpresa della subitanea comparsa di quella pistola e, quindi, era pienamente consapevole del fatto che l'uomo la portasse con sé, nonché pronta a cogliere le opportunità offerte da quel possesso ed a favorirne l'uso aggredendo i componenti la pattuglia della polizia e creando un diversivo determinante ai fini dell'uccisione del sovrintendente Petri;

- era assolutamente d'accordo sul fatto che quell'arma venisse portata proprio per essere usata in caso di intercettazione da parte delle forze dell'ordine, poiché altrimenti si sarebbe estraniata dalla condotta del suo accompagnatore.

La condizione di clandestinità della LIOCE rende evidente il dolo in tutti i fatti contestatili relativamente al falso documento sequestrato, ma rende anche evidente che era pienamente consapevole che l'arma che il suo sodale recava seco, col suo consenso, era un'arma clandestina poiché, destinata ad uso criminale, non doveva rivelare, nel caso fosse caduta nelle mani delle forze dell'ordine, una "storia" ricostruibile che potesse indicarne i passaggi di mano e condurre eventualmente fino all'associato per delinquere che l'avesse utilizzata per ultimo.

È altrettanto evidente nelle cose accertate la finalizzazione di tutti i comportamenti richiamati nelle imputazioni in esame al compimento di attività di terrorismo.

Non emergono dagli atti (né sono dedotti nell'atto di appello) elementi obiettivi che ostino alle soprascritte ricostruzioni e conclusioni.

Ne consegue che sul punto la sentenza impugnata non merita censure.

4. I delitti di cui al capo i) del procedimento penale 2/05 R.G. Assise – 22954/04 N.R., contestazione estesa agli imputati DI GIOVANNANGELO (limitatamente ai detonatori), MORANDI, BOCCACCINI e BROCCATELLI all’udienza 7.02.2005. Appellanti LIOCE, MEZZASALMA MORANDI, BROCCATELLI, BOCCACCINI.

Il capo qui in trattazione riguarda il possesso e la detenzione, accertata con verbale di perquisizione e sequestro in occasione della perquisizione del covo di v. Montecuccoli del 20.12.2003, di 38 kg. di materiale (diserbante, nitrati ed esplosivo da cava) idoneo, previa miscelazione, al confezionamento di numerosissimi e micidiali ordigni esplosivi, di circa duecento detonatori costituenti parti di ordigno esplosivo e di due bombe a mano.

Tutti gli imputati qui sopra indicati sono stati condannati per tale fatto in primo grado ed hanno interposto appello.

L’appello della BLEFARI MELAZZI, pure condannata per questo fatto non è qui oggetto di trattazione perché come già rappresentato la sua posizione è stata stralciata dai presenti atti.

Dalle concordi dichiarazioni della BANELLI (ud. 02.10.2004 e 09.05.2005) e del DI GIOVANNANGELO (ud. 06.06.2005), il quale ultimo non ha neppure impugnato l’affermazione della sua responsabilità per il fatto, emerge chiaramente, quanto ai detonatori, che proprio il secondo li pose a disposizione dell’associazione e banda armata.

Egli ne aveva la disponibilità, conoscendo il luogo (un casolare abbandonato, in territorio del Comune di Roccascalegna, in Abruzzo) dove il padre li aveva abbandonati molti anni prima.

Tale materiale entrò certamente nella disponibilità del sodalizio quando ancora esso disponeva dell’appartamento covo di via Maia, come si desume chiaramente dalle dichiarazioni della BANELLI relative al fatto di avere ricevuto dal GALESI l’incarico di prelevare i detonatori nel luogo indicato da DI GIOVANNANGELO e, quindi, necessariamente prima del 02.03.2003, quando ancora il covo di via Maia non era stato abbandonato né sostituito con quello di v. Montecuccoli.

In merito alle posizioni degli imputati dei cui appelli qui si giudica, si osserva quanto segue.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge chiaramente come l’individuazione di ciascun concorrente nel delitto corrisponda principalmente alla sua personale rilevanza nell’ambito del sodalizio e/o alla sua frequentazione di uno od entrambi i covi scoperti (v. Maia, v. Montecuccoli) e/o alla partecipazione:

- a) alle operazioni di smobilitazione dal covo di via Maia e messa al sicuro dei materiali di organizzazione ivi custoditi, mediante provvisorio trasferimento nel già menzionato deposito della soc. Easy box (sabato 31.05.2003, con appendice di completamento il giorno successivo),
b) a quelle di definitivo trasferimento di quegli stessi materiali nel nuovo covo in via Montecuccoli, il sabato 18.10.2003.

Tali criteri appaiono validi.

La rilevanza nell'ambito del sodalizio è particolarmente significativa rispetto alle posizioni degli appellanti LIOCE e MORANDI.

Della posizione di massimo rilievo di entrambi si è già ampiamente detto e, quali vertici dell'associazione/banda armata (come il defunto GALESI), essi furono senza dubbio consapevolmente e deliberatamente detentori (quando direttamente e materialmente, quando per mezzo di militanti da loro incaricati) del materiale considerato nel presente capo.

Ciò in quanto essi furono necessariamente in prima fila anche nell'organizzazione, procacciamento e custodia dell'armamento, il cui possesso ed uso imprescindibili qualificavano e definivano proprio quel concetto eversivo di "lotta di classe" (già illustrato) in funzione del quale essi conducevano il sodalizio sulle orme della prima organizzazione denominatasi B.R. P.C.C.

Per la LIOCE la detenzione del materiale "militare" va necessariamente dedotta anche dall'aver alloggiato, fino alla cattura (02.03.2003), proprio nel primo covo di v. Maia, dove esso fu custodito (in primo luogo dalla stessa e dal GALESI, con lei ivi convivente) prima dei menzionati trasferimenti nel deposito provvisorio (deposito Easy box) e, definitivamente, nel nuovo covo di v. Montecuccoli.

La responsabilità della LIOCE si estende anche al tempo successivo alla cattura del 02.03.2003, per avere la stessa, fedelmente tacendo sui propri sodali e sulla localizzazione del materiale "militare" (rimasto, come detto, fino alla fine del maggio 2003 in v. Maia) e, soprattutto, rassicurando e rafforzando i primi nell'intento delittuoso con la pubblica proclamazione della propria volontà di continuare la propria militanza e, conseguentemente, proteggere i segreti dell'organizzazione, contribuito volutamente e consapevolmente alla prosecuzione, da parte degli altri, nella detenzione di quel materiale.

Per il MORANDI, la commissione dei fatti qui ascrittigli va necessariamente dedotta anche dalla sua certa partecipazione alle operazioni svolte per mettere in salvo quell'armamento custodito nel covo abitato fino al 02.03.2003 dalla LIOCE e dal GALESI e trasferirne la detenzione prima, provvisoriamente, nel deposito preso in affitto

presso la società Easy box e poi, definitivamente nella cantina/covo di v. Montecuccoli.

Egli partecipò a quelle operazioni sia con un contributo determinante nella organizzazione di esse (dimostrato dal possesso della documentazione di pianificazione particolareggiata e di bilancio dell'intera manovra: Smob 2.doc, pian smob 4, pian serrat.doc, bilan smob prosp.doc, bil prosp A.doc, bil prosp M.doc, bil prosp U.doc) sia partecipando personalmente al trasferimento del materiale da v. Maia al deposito della Easy box effettuato il 31.05.2003.

La partecipazione materiale del predetto all'operazione del 31.05.2003 si deduce:

a) dall'esame della documentazione appena richiamata, dalla quale emerge:

- il concorso nel fatto di quattro militanti,
- che i militanti componenti la "squadra operativa" erano designati come "UGO" (con assegnazione di telefono cellulare X di colore rosso ed n. utenza 3386431684) e "MARIA" con funzioni anche di "staffetta" (con assegnazione di telefono cellulare Y di colore rosso ed n. utenza 3386967437 e di altro cellulare di colore blu e n. utenza 3398925906 per l'uso quale staffetta) ed i due impegnati con funzione unicamente di "staffetta" erano designati come "ALDO" (con assegnazione di telefono cellulare di colore blu e n. utenza 3391316294) e "ANDREA" (con assegnazione di telefono cellulare di colore blu e n. utenza 3386473450),
- la provenienza fiorentina dei militanti "ALDO" e "ANDREA" che infatti, per partecipare allo svuotamento del covo di v. Maia avrebbero così dovuto raggiungere Roma intorno alle 05.00 – 05.30 del giorno del fatto: *"... effettuano insieme il percorso: Firenze Campo di Marte ore 0.03 – Bologna ore 1.18 – Bologna ore 1.34 – Roma Ostiense ore 6.20 (oppure Bologna ore 1.52 – Roma Tiburtina ore 5.50) oppure : Firenze Rifredi ore 0.30 – Pisa ore 1.50 – Pisa ore 2.00 – Roma Termini ore 5.05 (oppure Pisa ore 2.16 – Roma Termini ore 5.26)..."*;

b) dal sequestro presso il covo di v. Montecuccoli dei cinque telefoni cellulari di cui al precedente punto a)

- distinti da etichette che ne confermavano le suddette assegnazioni nominative,
- caratterizzati, come da tabulati e dall'accertamento delle "celle" ripetitrici agganciate, da traffico con contatti esclusivamente reciproci e limitato temporalmente, in pratica, alla durata dell'operazione di cui si tratta e, localmente, alla zona di via Maia ed immediati dintorni;

c) dalle dichiarazioni della BANELLI (pei motivi già in precedenza detti sicuramente bene informata e non sospettabile di intenti calunniosi nei

confronti del MORANDI) circa la pertinenza del nome operativo "ALDO" al MORANDI;

d) dalla lettura di quanto ai precedenti punti a), b), c) alla luce del possesso da parte del MORANDI del più completo documento di pianificazione anche "esecutiva" dell'operazione di cui si tratta,

e) dalla stessa posizione di vertice del MORANDI, nell'ambito del sodalizio, posizione fortemente accresciuta dalla caduta dei due "militanti complessivi", che rafforza il materiale indiziario di cui sopra in quanto rende ovvia la partecipazione diretta del predetto alla prima e più delicata fase della complessiva operazione via Maia-deposito Easy box-via Montecuccoli (delicata perché ambientata presso un covo a concreto rischio di scoperta e sorveglianza da parte delle forze dell'ordine -dato il sequestro delle chiavi sulla persona della LIOCE- e perché si trattava di cancellare ogni traccia che collegasse il luogo all'associazione/banda armata); non per nulla, come risulta dal file pian serrat, lo stesso "ALDO" (sempre indicato come in arrivo da Firenze), partecipò (unitamente ai militanti romani "UGO" e "MARIA") pochi giorni dopo anche alle altrettanto delicate operazioni di danneggiamento delle serrature degli accessi al condominio di v. Maia nel cui interno era situato il covo (la cui serratura era stata invece già sostituita in occasione delle operazioni del 31.05.2003); mentre non partecipò al secondo trasloco deposito Easy box-via Montecuccoli, meno a rischio perché tra luoghi non ancora coinvolti in attività "operative" dell'organizzazione ed anzi protetti da possibili sospetti dal fatto dell'acquisizione della locazione mediante l'uso dei reali nominativi dei locatari, a cui carico fino ad allora non risultavano precedenti né penali né giudiziari collegabili ad ambienti ed attività eversivi.

Resta ancora da sottolineare che il MORANDI il 31.05.2003 era libero da impegni lavorativi e che in quel giorno né il suo telefono personale né STP a lui attribuibili vennero utilizzati per i soliti contatti quotidiani né in Firenze né altrove, ma anzi non generarono assolutamente traffico.

Quanto all'appellante MEZZASALMA, la consapevole e volontaria realizzazione dei fatti oggetto del presente punto di sentenza deve dedursi in primo luogo dalla posizione di rilievo nell'ambito del sodalizio quale responsabile della logistica; posizione evidenziata dal fatto che fu lui (come da prove documentali quali contratti, ricevute di pagamento, mezzi di pagamento predisposti) a prendere in locazione il covo di v. Maia, a gestire tutte le attività relative ai pagamenti dei canoni di locazione, delle spese condominiali e delle bollette delle utenze di quell'unità immobiliare a prendere poi in locazione il deposito della soc. Easy box per il tempo necessario allo "smobilizzo" da via Maia ed alla

collocazione nel nuovo covo, a prendere a nolo i furgoni necessari ai trasferimenti del materiale sociale V. Maia – deposito Easy box – v. Montecuccoli.

In tale posizione non poteva ignorare la presenza prima nel covo di v. Maia, poi nel deposito Easy box e, infine nel covo di v. Montecuccoli dell'armamento indispensabile al perseguimento dei programmi eversivi dell'associazione e banda armata, da lui pienamente condivisi (come dai contenuti dei già segnalati documenti "sociali" rinvenuti in suo possesso).

Inoltre, il predetto partecipò personalmente alla operazione del 31.05.2003.

Ciò emerge chiaramente:

- dai documenti di pianificazione di quella manovra che, nel definire i compiti del componente della "squadra operativa" designato col nome di battaglia "UGO", lo indica come l'incaricato dell'affitto del magazzino deposito della Easy box e del noleggio del furgone necessario per il trasporto dei materiali di organizzazione dal covo di v. Maia al citato deposito oltre che colui che *"...entra per primo nel luogo operativo (appartamento/covo di v. Maia, n.d.r.), fa il controllo visivo e con il rilevatore di microspie del luogo operativo (per il timore, evidentemente, che le forze dell'ordine ormai in possesso delle chiavi del sito potessero già averlo individuato), prepara lo zainetto con il materiale prioritario, effettua il cambio serratura..."*;

- dalla già ricordata prova documentale del noleggio del furgone e dell'affitto del deposito Easy box da parte del MEZZASALMA (a nome proprio);

elementi che inconfutabilmente impongono l'identificazione del predetto come militante "UGO" e la sua partecipazione (con la componente femminile della squadra operativa designata come MARIA e con la protezione/assistenza delle staffette fiorentine "ALDO" ed "ANDREA") al prelevamento e trasporto del materiale anche "militare" della associazione/banda dal covo di v. Maia divenuto insicuro e, quindi, ad un'attività mirata a garantire al sodalizio il mantenimento del possesso dell'armamento per il futuro.

Il medesimo partecipò personalmente (insieme al militante "S" ed alla militante "M") anche all'operazione del 18.10.2003 di trasferimento definitivo del materiale del sodalizio, ivi compreso quello "militare" dal deposito Easy box al nuovo covo di via Montecuccoli, procurato e preso in locazione (come da contratto acquisito) a proprio nome dalla militante BLEFARI MELAZZI.

Ciò risulta:

- dall'esame del documento informatico "promemoria dinamica trasloco" sequestrato presso il MEZZASALMA, che vi è indicato come il militante "L" (incaricato del noleggio del furgone necessario, di chiudere il rapporto di locazione del deposito Easy box e recuperare la relativa "caparra", di fare materialmente il trasporto dei materiali da quel deposito al covo di via Montecuccoli insieme alla militante "M", nonché di restituire infine il furgone e recuperare dal noleggiatore la somma lasciata in garanzia),

- dalla documentazione contrattuale del noleggio da parte ed a nome del MEZZASALMA del furgone utilizzato il 18.10.2003,

- dalle già menzionate registrazioni delle riprese del sistema di videosorveglianza interno al deposito Easy box, che mostrano chiaramente il predetto e la BLEFARI MELAZZI –evidentemente il militante "L" e la militante "M"- impegnati il 18.10.2003 nel prelevamento dal deposito dei materiali di pertinenza del sodalizio.

Quanto all'appellante BROCCATELLI, si osserva quanto segue.

È assolutamente certo che il predetto partecipò all'operazione di trasloco del 18.10.2003 e che in lui deve identificarsi il militante "S", menzionato nel già citato documento informatico "promemoria dinamica trasloco".

Ciò risulta:

- dall'esame del già nominato documento informatico "sicur S" (ultimo salvataggio 10.08.2003, estratto da archivio informatico MORANDI) nel quale, come accennato nel precedente paragrafo 1 d, è detto

a) che il militante "S", dalla domenica 11.05.2003 aveva notato e segnalato di essere soggetto a "*controllo predisposto dal nemico*" ed aveva indicato le date dei pedinamenti notati, le motociclette ed i ciclomotori utilizzati dai pedinatori, le caratteristiche fisiche di questi ultimi,

b) che, conseguentemente, lo stesso militante rimaneva "congelato" (quindi non operativo) per circa sei mesi, per motivi di sicurezza suoi e della stessa organizzazione;

- dalle risultanze della prova testimoniale circa la assoluta e precisa corrispondenza delle date dei pedinamenti, dei mezzi utilizzati in tali operazioni, delle stesse caratteristiche fisiche di taluni dei pedinatori con le date, i mezzi e le persone fisiche di pedinamenti operati dalla DIGOS nei confronti del BROCCATELLI;

- dalle risultanze dei documenti pian smob 2.doc e pian smob 4.doc (estrapolati dall'archivio informatico MORANDI e relativi entrambi alle operazioni del 31.05.2003) da cui risulta

- a) che inizialmente era previsto che il trasloco da v. Maia al deposito Easy box impegnasse cinque militanti, tre romani e due fiorentini, due come componenti della squadra operativa e tre nel ruolo di staffette,
- b) che era sopravvenuta l'impossibilità di impiegare un militante indicato in pian smob 4.doc col nome operativo di "BEPPE", e che uno dei componenti della squadra operativa (la militante "MARIA") aveva dovuto assumersi anche alcuni dei compiti inizialmente programmati per la staffetta "ALDO" che a sua volta aveva dovuto sostituirsi alla staffetta "BEPPE", venuta meno,
- c) che il venir meno di del militante che rispondeva al nome operativo di "BEPPE" coincise, dunque, con il periodo di "congelamento" (un semestre dai primi di maggio) del militante che rispondeva alla sigla "S",
- d) che la ragione del mancato apporto del militante "BEPPE" dovette necessariamente essere grave perché portò ad un rivoluzionamento del programma iniziale che, data la pericolosità e la rilevanza dell'operazione fu grave e pericoloso, soprattutto per il prolungamento delle operazioni (v. pian smob 4.doc *"l'ipotesi operativa sottodefinita si basa sulla sostituzione della staffetta mancante con un elem. della sq. op. per una prima fase dell'operazione dalle ore 7.30 alle 14.00. L'operazione di smobilizzo con 1 solo elem. della sq. op. per metà giornata allunga i tempi operativi da 6 a 10.30 ore interne (dalle 7.30 alle 18.00 invece che dalle 8.00 alle 14.00) e necessita dell'intervento di una ditta di traslochi (fatto anche esso pericoloso, per intervento di estranei che in seguito avrebbero potuto collaborare ad eventuali indagini, n.d.r.) che intervenga ad ora di pranzo per portare via tutto il materiale da buttare ..."*);
- dalle risultanze dei documenti informatici "bilan prosp AL" (estrapolato dall'archivio BLEFARI MELAZZI), "bilan smob prosp.doc" (estrapolato dall'archivio MORANDI), "bil prosp Al.doc" (estrapolato dall'archivio MORANDI) emerge chiaramente che il "congelamento" all'epoca riguardò un unico militante romano e che proprio quel congelamento, come testualmente in detto ultimo documento *"... ha implicato una ridefinizione di ruoli e dinamica di smobilizzo, nonché di ridispiegamento delle forze..."*;
 - dalle risultanze dei documenti informatici "bil prosp M. doc" (archivio MORANDI), testualmente *"... verificata determinazione del complesso delle forze nel portare a termine l'operazione nonostante le difficoltà occorse durante la preparazione (mancanza di una forza per problemi di sicurezza)"* e "val su prsp.doc" (archivio BLEFARI MELAZZI), testualmente *"... l'avvio dell'attività di progettazione, inchiestativa e di pianificazione dello smobilizzo, che ha dovuto essere ridefinita"*

complessivamente, per l'avvenuto problema di sicurezza per un compagno e la conseguente mancanza di una forza rispetto a quanto definito ...".

Le risultanze di tutti gli atti sopra indicati impongono di concludere nel senso che la sigla "S" ed il nome di battaglia "BEPPE" designano entrambi il BROCCATELLI che il 18.10.2003, cessato il periodo di "congelamento" di circa sei mesi da primi del maggio 2003 e cessate le operazioni di controllo della DIGOS a suo carico (v. il testimoniale raccolto in dibattimento), partecipò alle operazioni di trasloco dei materiali anche militari dell'organizzazione dal deposito della Easy box al covo di v. Montecuccoli appena preso in locazione, a proprio nome dalla BLEFARI MELAZZI.

Tale partecipazione, concretizzatasi, secondo i documenti dell'organizzazione sequestrati, unicamente in attività svolte all'interno del covo di v. Montecuccoli che l'organizzazione si accingeva appena ad utilizzare, dovette apparire ed era obiettivamente assai meno pericolosa per il soggetto (pur se da poco uscito dal "congelamento") e l'organizzazione di quanto non sarebbero state sue attività nella prima fase di smobilizzo ambientate proprio presso il covo di v. Maia divenuto "a rischio" per i già ricordati motivi.

Va ancora ricordato che il BROCCATELLI fu un frequentatore del covo di via Montecuccoli, presso il quale lasciò numerose impronte digitali.

Tutti gli elementi sopra considerati impongono di affermare che anche il BROCCATELLI personalmente detenne e trasportò, consapevolmente e volutamente, il materiale considerato nel capo di imputazione in trattazione e altrettanto consapevolmente e volutamente si adoperò insieme agli altri sodali, per fare in modo da conservarne il possesso in vista dei fini delittuosi dell'organizzazione di appartenenza, fino al sequestro operato dalle forze di polizia in occasione della già ricordata perquisizione del covo di v. Montecuccoli del 20.12.2003.

Quanto all'appellante BOCCACCINI, si osserva quanto segue.

L'identificazione nel predetto del fiorentino "ANDREA" è fornita dalle dichiarazioni della BANELLI secondo la quale (come aveva potuto apprendere, per il proprio ruolo di membro del coordinamento toscano della banda/associazione) un unico militante, fiorentino e di sesso maschile era designato col nome di battaglia "CARLO", con le sigle "CO" e "CA" e con il nome operativo "ANDREA".

Si richiama qui tutto quanto già detto (paragrafo 1 d) circa:

- la attendibilità e la genuinità delle dichiarazioni BANELLI in generale e sul "CARLO" in particolare,

- gli elementi di riscontro dell'identificazione del militante "CARLO" nel BOCCACCINI.

Le considerazioni già svolte sugli elementi che impongono di escludere falsità ed intento calunnioso della BANELLI ai danni del predetto valgono anche rispetto alle affermazioni di pertinenza ad un unico soggetto delle sigle e dei nomi, di battaglia e operativo, di cui sopra.

Peraltro, una volta escluso quell'intento calunnioso, non si vede quale motivo potrebbe avere indotto la BANELLI ad attribuire falsamente tutti quegli identificativi ad un unico soggetto anziché a due o più soggetti diversi.

Non è neppure ipotizzabile quale movente di un ipotetico mendacio sul punto l'intento di proteggere qualcuno, poiché la predetta ha sempre comunque dichiarato di non essere in grado di riconoscere alcun militante fiorentino a parte il MORANDI ed ha specificato che ciò era dovuto alla struttura compartimentata dell'organizzazione, che riduceva ai casi di assoluta inevitabilità la conoscenza anche solo "di vista" tra militanti (come già detto non è stata in grado di effettuare un riconoscimento neppure nei confronti del "CARLO" circa il quale ha solo ricordato l'episodio del controllo sulla via Porrettana, episodio del 12.03.2002 che ha contribuito all'incriminazione del BOCCACCINI, per lei un perfetto sconosciuto prima ed al di fuori del procedimento penale). A rafforzare il convincimento che sotto il nome di "ANDREA" nello "smobilizzo" del covo di v. Maia del 31.05.2003 operasse il BOCCACCINI valgono:

- la certa provenienza di "ANDREA" da Firenze,
- il fatto che, come per "CARLO", neppure per "ANDREA" esistevano problemi di compartimentazione rispetto al MORANDI, come si desume dalle modalità di raggiungimento del teatro di operazione e di partecipazione a quest'ultima,
- il fatto che il MORANDI già si era avvalso della collaborazione del BOCCACCINI nell'altra non meno delicata occasione del 12.03.2002,
- il fatto che anche il BOCCACCINI, come il MORANDI, il 31.05.2003 era libero da impegni lavorativi,
- il fatto che non è emerso alcun concreto elemento indiziario o probatorio oggettivo (traffico telefonico o altro) né testimoniale che localizzi il BOCCACCINI in Firenze nell'arco della giornata che interessa.

D'altra parte, lo stato di crisi del militante "CA" (v. il già richiamato confrCA.doc –precedente paragrafo 1 d) si manifestò evidentemente solo nel luglio del 2003 e, comunque, non risulta ancora sfociato neppure in quel mese in un concreto "riposizionamento all'esterno"

dell'associazione, ma solo in una riluttanza all'assunzione di ruoli più gravosi che in precedenza, riluttanza non ostativa all'assunzione di un ruolo di semplice staffetta, disarmata e senza diretto contatto né col covo da smobilitare, né col deposito provvisorio del materiale da trasferire, nella manovra del 31.05.2003, ruolo certamente "calibrato" (secondo l'espressione contenuta nell'ultimo brano di confrCA.doc riportato in paragrafo 1 d) ad esigenze di ridotto impegno e coinvolgimento.

Anche il BOCCACCINI, quindi, personalmente consapevolmente e volutamente concorse nella detenzione e nel trasporto del materiale considerato nel capo di imputazione in trattazione e altrettanto consapevolmente e volutamente si adoperò insieme agli altri sodali, per fare in modo da conservarne il possesso in vista dei fini delittuosi dell'organizzazione di appartenenza, fino alla perquisizione del covo di v. Montecuccoli.

Vanno, quindi, rigettati tutti gli appelli avverso all'affermazione di penale responsabilità per i fatti di cui al presente capitolo.

5 Gli attentati rivendicati con le sigle N.I.P.R. e N.P.R. di cui al capo I) del procedimento penale 2/05 R.G. Assise – 22954/04 N.R., e per MORANDI, di cui alla contestazione suppletiva dell'udienza del 17.02.2005; appellanti LIOCE, MORANDI.

Pur nell'estrema genericità dei motivi di appello, non può escludersi che i predetti condannati abbiano con essi voluto impugnare anche le statuizioni della sentenza relative ai fatti di cui ai capi di imputazione qui in trattazione, riguardanti gli attentati del 14.05.2000 alla sede della "Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali", del 06.07.2000 alla sede C.I.S.L. di v. Tadino n. 23 in Milano, del 10.04.2001 allo stabile di Roma, v. Brunetti n. 9, presso il quale erano le sedi dell'Istituto Affari Internazionali (I.A.I.) e della Associazione per le relazioni Italia-U.S.A. Circa la dinamica, le rivendicazioni ed la attribuibilità dei suddetti fatti all'associazione/banda di cui si tratta nel presente processo si rimanda a quanto già esposto nei paragrafi precedenti.

In merito alla attendibilità delle dichiarazioni della BANELLI anche circa i fatti in questione non può che richiamarsi quanto già detto nei precedenti paragrafi.

L'assenza nei motivi di appello di specifiche critiche al materiale probatorio preso in considerazione dalla Corte di primo grado ed alla interpretazione da essa fornite, consente di rifarsi alla motivazione della sentenza di primo grado i cui riferimenti alle risultanze processuali sono precisi e puntuali, come segue.

"Dell'attentato ai danni della sede della C.I.S.L. di via Tadino a Milano ha parlato diffusamente la BANELLI (ud. 1.10.04, p. 116 ss.) riferendo che, con questa azione "non disarticolante", l'organizzazione si prefiggeva un doppio obiettivo: quello di attaccare il progetto del "Patto per l'Italia" (cui avevano partecipato anche i sindacati) e quello di rafforzare e addestrare il corpo militante.

Questa iniziativa offensiva è stata attuata dal gruppo toscano (che per le prima volta agiva unito, sotto la guida del GALESI) e deliberata d'intesa con la "sede centrale".

All'esecuzione dell'attentato la BANELLI ha partecipato personalmente, insieme al GALESI e al MORANDI.

Il GALESI ha provveduto alla preparazione dei due ordigni incendiari (costituiti da taniche riempite di liquido infiammabile e nascoste in due finte fioriere di plastica) e dell'innesco (ritardato tramite un normalissimo "timer") e al loro trasporto a Milano.

La stessa BANELLI ha acquistato le fioriere e il "timer" e, insieme al MORANDI, ha prelevato dal bauletto di una vespa (parcheeggiata dal GALESI nei pressi della sede della C.I.S.L.) gli ordigni e li ha collocati sul davanzale di una finestra.

La LIOCE e il GALESI hanno poi redatto il documento di rivendicazione, con la sigla N.P.R., decidendo di non utilizzare la sigla dell'organizzazione (B.R. P.C.C.), poiché non si trattava di un'iniziativa di "livello strategico".

Tali dichiarazioni hanno trovato riscontro nei rilievi eseguiti dalla polizia giudiziaria, sul luogo degli attentati e nelle deposizioni dei testi Mariotti (ud. 28.4.05, p. 5), Fabrizio (ud. 12.5.05, p. 2 ss.) e Macilenti (ud. 12.5.05, p. 39).

La BANELLI (ud. 1.10.04, p. 144 s.) non è stata in grado di riferire i nomi degli autori materiali degli attentati alle sedi della Commissione per l'attuazione della legge sullo sciopero in via Po e dell'Istituto Affari Internazionali di via Brunetti a Roma, ma ha solo precisato che sono stati compiuti dal gruppo romano, senza la partecipazione di quello toscano: la prima iniziativa rientrava sempre nella logica della contestazione alla politica governativa nella materia del lavoro, mentre la seconda affrontava le tematiche della politica internazionale.

Per l'attentato alla sede dello I.A.I. di via Brunetti sussistono indubbiamente gli estremi per la configurazione del reato di devastazione previsto dall'art. 285 c.p.

Dalle deposizioni dei testi Giannini (ud. Q4.3.05, p. 165 s.), Mariotti (ud. 28.4.05, p. 6 ss.), Macilenti (ud. 12.5.05, p. 40) e Bonvicini (ud. 24.5.05, p. 78 ss.) e dai verbali della polizia giudiziaria risulta, infatti, che nell'occasione è stato usato un ordigno ad alto potenziale, dotato di una indiscriminata potenzialità distruttiva. I danni provocati dall'esplosione sono stati rilevanti, ma avrebbero potuto essere maggiori se la carica avesse avuto una reazione chimica completa.

L'intento degli autori era indubbiamente quello di attentare alla sicurezza dello Stato, causando danni di estrema gravità, con gli effetti propri della devastazione.

Dell'imputazione di cui al capo 1), con riferimento a tutti e tra gli attentati, deve essere dichiarata responsabile Nadia Desdemona LIOCE, in quanto era una componente della "sede centrale" e, in tale sua qualità, ha partecipato certamente prima alla decisione ed alle pianificazione e poi alla stesure del documento di rivendicazione.

Deve affermarsi, inoltre la responsabilità di Roberto MORANDI in ordine all'episodio di via Tadino a Milano, essendosi dimostrata, in

base alle dichiarazioni della BANELLI, la sua diretta partecipazione alla fase esecutiva”.

Non si può che concordare con le motivazioni e conclusioni della sentenza di primo grado, sottolineando quanto già detto in questa sede in merito alla presenza dei documenti di rivendicazione nel covo di v. Montecuccoli, al richiamo delle motivazioni dei suddetti attentati anche in rivendicazioni di altre “imprese” dell’associazione qui in giudizio, alla ovvia decisione ai massimi livelli circa la gestione e l’uso di sigle diverse da quella “B.R. P.C.C.”, alle posizioni di vertice rivestite dalla LIOCE e dal MORANDI nella banda/associazione.

La sentenza in esame va confermata anche in questa parte.

6 Il danneggiamento all'agenzia di lavoro interinale di via Mariti in Firenze, di cui al capo m) del procedimento penale 2/05 R.G. Assise – 22954/04 N.R., appellante MORANDI.

Pur nell'estrema genericità dei motivi di appello, non può escludersi che il predetto condannato abbia con essi voluto impugnare anche le statuizioni della sentenza relative ai fatti di cui al capo di imputazione qui in trattazione, riguardante l'attentato incendiario compiuto il 12.08.2002 ai danni dell'agenzia di lavoro interinale "Obiettivo Lavoro", sita in v. Mariti a Firenze.

Circa la dinamica, le rivendicazioni ed la attribuibilità del suddetto fatto all'associazione/banda di cui si tratta nel presente processo –nonostante la sua rivendicazione sotto la sigla N.P.C. (Nucleo Proletario Combattente) si rimanda a quanto già esposto nei paragrafi precedenti.

In merito alla attendibilità delle dichiarazioni della BANELLI anche su questo episodio si richiama quanto già detto nei precedenti paragrafi.

Anche per questo episodio, l'assenza nei motivi di appello di specifiche critiche al materiale probatorio preso in considerazione dalla Corte di primo grado ed alla interpretazione da essa fornita, consente di rifarsi alla motivazione della sentenza di primo grado i cui riferimenti alle risultanze processuali sono precisi e puntuali, come segue.

"In merito all'attentato incendiario compiuto ai danni dell'agenzia di lavoro interinale "Obiettivo Lavoro" ... ha deposto Cinzia BANELLI (ud. 9.5.05, p. 8 s.), riferendo di avervi partecipato personalmente insieme a ... MORANDI e ... GALESI.

La BANELLI ha anche precisato che il militante conosciuto con il nome di battaglia CARLO (attribuito, come si è detto, a Simone BOCCACCINI), pur essendo un componente del gruppo fiorentino (cui era stata affidata la responsabilità dell'operazione) non ha preso parte a questa iniziativa, perché in quel periodo era assente da Firenze.

L'attentato incendiario ha provocato danni di non rilevante entità (annerimento delle mura esterne e danneggiamento della struttura della porta di ingresso) ed è stato rivendicato con la sigla N.P.R. (Nucleo Proletario Combattente), sino ad allora sconosciuta (teste Fossi, ud. 27.4.05, p. 231 ss.).

La riconducibilità all'organizzazione delle B.R. P.C.C., nonché le ragioni per le quali in questa ed in altre azioni sono state utilizzate sigle diverse, sono state chiarite dalla BANELLI, le cui dichiarazioni hanno trovato puntuale riscontro in un documento tratto dal materiale informatico in sequestro.

Dalla lettura di questo documento (intitolato appunti per un breve lavoro di bilancio politico-miliare e organizzativo dell'attacco all'agenzia interinale di Obiettivo Lavoro") è emerso che l'azione è stata effettivamente compiuta da tre persone, una delle quali era in clandestinità (il GALESI) ed ha ricoperto il ruolo di "staffetta", avvalendosi di una radio."

Il riscontro documentale, l'unico acquisito, non appare individualizzato nei confronti del MORANDI, sicché per questo specifico episodio le dichiarazioni della BANELLI non appaiono confermate da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità come, invece, richiesto dalla norma di cui all'art. 192 del c.p.p., e pertanto la sentenza impugnata va riformata in senso assolutorio con la formula di cui in dispositivo.

7 La rapina all'ufficio postale di Mezzana (PI) ed i reati connessi. Capi A), B), C) del procedimento penale 12/05 R.G. Assise – 46274/04 N.R., appellanti LIOCE e MORANDI.

Anche in questo caso, pur nell'estrema genericità dei motivi di appello, non può escludersi che i predetti condannati abbiano con essi voluto impugnare anche le statuizioni della sentenza relative ai fatti di cui ai capi di imputazione qui in trattazione, oltre a quelle relative alla condanna per l'omicidio del professore D'antona sulle quali unicamente parrebbero appuntarsi le doglianze.

L'altro militante condannato per gli stessi fatti, il DI GIOVANNANGELO, se ne è reso confesso e non ha impugnato l'affermazione della sua responsabilità.

Corrisponde esattamente alle risultanze processuali quanto sintetizzato come segue nella sentenza di primo grado.

“L'episodio della rapina all'ufficio postale di Mezzana (sulle cui modalità v. anche quanto già riportato al precedente paragrafo 1 d, n.d.r.) è stato ricostruito in base alle precise e circostanziate dichiarazioni di Cinzia BANELLI (ud. 9.5.05, p. 24 e 115 ss.; ud. 1 10.04, p. 37 ss.).

L'esecuzione della rapina è stata preceduta da una approfondita attività di “inchiesta” che è consistita nello studio di tutto il territorio, delle vie di avvicinamento e di fuga, del percorso e degli orari del furgone che doveva trasportare dall'ufficio centrale di Pisa a quello di Mezzana la posta normale ed i pacchi contenenti il danaro e gli altri valori (identificabili dalla presenza di appositi tagliandi).

Le notizie, in merito all'esatto percorso che doveva seguire il furgone, alle date in cui dovevano essere effettuati i pagamenti delle pensioni, al numero degli impiegati ed alle caratteristiche dei tagliandi identificativi dei sacchi con i valori, sono state fornite dal DI GIOVANNANGELO, il quale (insieme al GALESI ed alla BANELLI) ha partecipato anche alle prove, svolte con l'utilizzazione di apparecchi radio ricetrasmittenti.

Nell'operazione sono state impiegate due “staffette”, composte dalla stessa BANELLI e dal MORANDI, i quali avevano il compito di segnalare alla “squadra offensiva” l'avvicinarsi del furgone.

È stata anche usata un'autovettura Fiat Uno, che i due suddetti militanti avevano precedentemente rubato a Firenze e trasportato a Pisa.

La squadra offensiva, composta dal GALESI e da due militanti del gruppo romano, ha prelevato il furgone e si è allontanata dall'ufficio postale, percorrendo un breve tragitto.

I sacchi con i valori sono stati quindi caricati nel bagagliaio dell'autovettura privata della BANELLI, che nel frattempo (dopo avere

esaurito il compito di "staffetta" si era posta in attesa in un punto prestabilito. I tre componenti della "squadra offensiva" si erano poi allontanati con delle biciclette.

La BANELLI, invece, si è recata a Ghezzano, dove ha lasciato la propria auto e, con un autobus, è andata a lavorare presso l'ospedale di Pisa. Verso le ore 12.30, ha recuperato dal bagagliaio i sacchi con i valori (che erano stati riposti in un grande borsone, insieme alle armi usate nella rapina) ed è andata in taxi a Viareggio, dove era ad attenderla il MORANDI. Insieme a quest'ultimo (che fungeva da scorta e da copertura) ha poi raggiunto Roma, dove si è incontrata, alle fermate "Ottaviano" della metropolitana, con il GALESI e la LIOCE, ai quali ha consegnato il borsone con il denaro e le armi.

La rapina di Mezzana non è stata in alcun modo rivendicata e soltanto con le rivelazioni della BANELLI si è potuto accertare che era stata commessa, a scopo di autofinanziamento, dall'organizzazione ...

Inequivocabili conferme si sono poi avute con il rinvenimento, presso il "covo" di via Montecuccoli, di alcuni oggetti provenienti dalla rapina: i sacchi con il logo delle Poste Italiane, i cartellini dei dispacci speciali contenenti i valori, con i relativi piombi (punzonati la sera prima della rapina); quattro "speaker microphone" di marca "Lafayette", compatibili con la radio "scanner" trovata all'interno dell'autovettura Fiat Uno utilizzata dai rapinatori (teste Coppola, ud. 24.5.05, p. 22 ss.).

In dibattimento il DI GIOVANNANGELO ha riconosciuto, come provenienti dalle Poste di Pisa, i cartellini dei pacchi portavalori.

Le precise dichiarazioni della BANELLI, inoltre, hanno trovato riscontro nelle deposizioni delle persone che hanno assistito alla rapina. Verso le h. 7.30 del 13 maggio 1998, la portalettere Marta Di Paco (ud. 26.5.05, p. 9 ss), mentre si stava recando al lavoro, ha notato un'autovettura Fiat Uno, con tre giovani a bordo, in sosta a circa 20 - 30 metri dall'ufficio postale di Mezzana. Appena arrivato il furgone postale, è andata incontro all'autista Fabrizio Innocenti per aiutarlo a scaricare i pacchi. Subito dopo ha sentito "sgommare" ed ha visto la Fiat Uno che si poneva di traverso, con le portiere aperte, in modo da ostruire la strada. Ha anche visto un giovane, con la barba o i baffi finti, che minacciava l'Innocenti con una pistola e saliva sul furgone, impossessandosene e allontanandosi con lo stesso insieme a due complici.

L'autista Innocenti (ud. 26.5.05, p. 22 ss.), mentre stava scendendo dal furgone, si è sentito puntare contro una pistola da un giovane sui trenta anni di età, alto circa m. 1,75, il quale ha intimato di consegnargli le chiavi del veicolo e lo ha costretto a mettersi vicino ad un muto insieme